

CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo IV - Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione , può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente .